



ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA
A.A. 2024/2025

Parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 4 giugno 2024
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 giugno 2024

Questo Ateneo ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere. In quest'ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

INDICE

Premessa	<i>pag. 3</i>
-----------------	---------------

Capo I – Requisiti per l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di studio

1. Istituzione e attivazione dei corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici	<i>pag. 4</i>
2. Requisiti necessari di numerosità dei docenti di riferimento per l’attivazione dei corsi di studio	<i>pag. 4</i>
3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadrati nei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)	<i>pag. 7</i>
4. Copertura dei SSD/GSD	<i>pag. 8</i>
5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto	<i>pag. 8</i>
6. Numerosità di riferimento studenti per l’attivazione e la disattivazione dei corsi di studio	<i>pag. 8</i>
7. Struttura dei corsi di insegnamento	<i>pag. 9</i>
8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello	<i>pag. 10</i>
9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse	<i>pag. 10</i>
10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento	<i>pag. 10</i>
11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 11</i>
12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale	<i>pag. 12</i>
13. Limiti alla mutuazione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea	<i>pag. 12</i>
14. Flessibilità dell’offerta formativa	<i>pag. 12</i>
15. Piani di studio individuali e mobilità nazionale	<i>pag. 13</i>
16. Corsi di laurea a orientamento professionale	<i>pag. 14</i>

Capo II – Accesso ai Corsi di studio

1. Conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico	<i>pag. 15</i>
2. Requisiti curriculari per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 15</i>
3. Verifica della adeguatezza della preparazione personale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 16</i>
4. Esonero dalla verifica della personale preparazione	<i>pag. 16</i>
5. Termini per l’esame dei requisiti curriculari, per le prove di ammissione e per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale	<i>pag. 17</i>
6. Contemporanea iscrizione a due corsi di studio	<i>pag. 17</i>

Capo III – Impegno dei docenti

1. Definizione delle tipologie di attività didattica	<i>pag. 19</i>
2. Ore di didattica frontale per ogni CFU	<i>pag. 20</i>
3. Obbligo didattico dei professori di I e II fascia	<i>pag. 20</i>
4. Attività didattica dei ricercatori	<i>pag. 21</i>
5. Corsi di insegnamento attribuiti ai titolari di assegni di ricerca	<i>pag. 22</i>
6. Attività didattica consentita ai dottorandi, agli specializzandi, ai titolari di borse di studio e di assegni di ricerca	<i>pag. 22</i>
7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo	<i>pag. 23</i>
8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica	<i>pag. 23</i>
9. Altri obblighi dei docenti	<i>pag. 24</i>
10. Attività di formazione e aggiornamento dei docenti	<i>pag. 25</i>
11. Numerosità minima degli iscritti per l'attivazione degli insegnamenti	<i>pag. 25</i>
12. Disposizioni generali	<i>pag. 25</i>

PREMESSA

Il presente Atto di Indirizzo in materia di Offerta Formativa rappresenta un documento di riferimento per le strutture dell'Ateneo coinvolte nel processo di progettazione e programmazione didattica annuale, suggerendo le norme da osservare per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio (CdS), nonché per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche dei docenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e delle competenze interne all'Ateneo, nell'ottica della sostenibilità dell'offerta formativa.

La programmazione dell'offerta formativa è un processo complesso che deve tenere conto del fatto che i CdS, già attivi o di nuova istituzione, devono essere gestiti nel pieno rispetto dei requisiti di qualità previsti dall'agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), come esplicitato nei requisiti del sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione - Accreditemento) e nelle relative Linee Guida

(<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto/>), nonché nelle Linee Guida predisposte dall'Ateneo per l'Assicurazione della Qualità.

Di seguito vengono riportate indicazioni per quanto riguarda:

- I. Requisiti per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio
- II. Accesso ai Corsi di studio
- III. Impegno dei docenti.

Capo I. Requisiti per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio

1. Istituzione e attivazione dei Corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici

1. La progettazione di un nuovo Corso di Studio (CdS) è un processo complesso che fa parte dell'Assicurazione della Qualità nella didattica e deve fare riferimento ai documenti che vengono definiti e/o aggiornati dal MUR, dall'ANVUR e dal CUN:

- Decreti e Disposizioni del MUR per la predisposizione dell'Offerta Formativa;
- Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici del CUN;
- Linee Guida e/o indicazioni operative predisposte dall'Ateneo per l'Assicurazione della Qualità.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel caso in cui il progetto di ordinamento didattico del nuovo corso di studio preveda settori scientifico disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD) già presenti in altri corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, il Comitato Ordinatore, con il coordinamento del Delegato del Rettore alla Didattica, deve sentire i Direttori dei Dipartimenti interessati. Questi ultimi devono essere consultati anche in caso di modifica degli ordinamenti didattici qualora si intendano inserire SSD/GSD presenti in altri corsi di studio.

2. Requisiti necessari di numerosità dei docenti di riferimento per l'attivazione dei corsi di studio¹

1. Annualmente, ai fini dell'attivazione dei corsi di studio², i Dipartimenti nominano, su proposta dei Direttori, sentiti gli interessati, i docenti di riferimento da computare ai fini del rispetto del necessario requisito di numerosità dei docenti in numero non inferiore a quelli indicati nella *Tabella 1*.

2. Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato una sola volta con peso pari a 1 o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

3. Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a) Professori a tempo indeterminato
- b) Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università italiane, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
- c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art. 3 c. 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012)³;

¹ All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021.

² L'attivazione dei corsi di studio viene annualmente ridefinita attraverso l'inserimento dei corsi stessi nella banca dati dell'Offerta formativa del Ministero. Ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi di studio, sono fatti salvi i requisiti previsti per l'Assicurazione della qualità.

³ Docenti in convenzione con Enti di Ricerca, come previsto dall'art. 3 c. 1 del D.M. 27 novembre 2012 n. 24786: "Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi

d) Professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;

4. I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di $\frac{1}{2}$ della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.

I docenti a contratto, nonché i docenti di cui alle lettere c), d), possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di $\frac{1}{3}$ del totale dei docenti di riferimento.

5. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza, fino al limite di $\frac{1}{2}$, i docenti appartenenti a università straniere.

6. Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso, riportati nel quadro della didattica programmata della SUA-CdS.

7. Nel caso di corsi di studio in contitolarità, la nomina dei docenti di riferimento computati ai fini dell'attivazione, compete a tutti Dipartimenti interessati.

del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari che svolgono l'attività in base alle convenzioni di cui all'art. 1, sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo".

Tabella 1 – Numero minimo di docenti di riferimento per ogni corso di studio con modalità di erogazione convenzionale o mista⁴

Tipologia dei corsi	Numero minimo di docenti di riferimento	Comprensivo numerosità studenti (*)
Corsi di Laurea	9 Docenti di cui: •almeno 5 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)^5$
Corsi di Laurea Magistrale	6 Docenti di cui: •almeno 4 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze per la formazione primaria	10 Docenti di cui •almeno 5 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	15 Docenti di cui: •almeno 8 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	18 Docenti di cui: •almeno 10 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea in Servizio sociale	5 Docenti di cui: •almeno 3 Professori a <i>t.i.</i>	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, Corsi di Laurea a orientamento professionale⁶	4 Docenti di cui: •almeno 2 Professori a <i>t.i.</i> •almeno 5 Figure specialistiche aggiuntive ⁷	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$
Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie	3 Docenti di cui: •almeno 1 professore a <i>t.i.</i> •almeno 3 figure specialistiche aggiuntive ⁷	$D_{tot} = D_r \times (1+W)$

t.i. = tempo indeterminato

(*) D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari;

D_r = numero di docenti di riferimento;

W = Numero studenti/Numerosità Massima della Classe–1 se n. studenti > numerosità massima;

$W = 0$, se numero di n. studenti $\leq$ Numerosità massima della Classe.

⁴ D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 All. A punto 1. In questa tabella sono riportati solo i requisiti relativi ai docenti. Per le numerosità delle figure specialistiche richieste per alcune tipologie di CdS vedere All. A punto 3, D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021.

⁵ Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui allegato D del D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 il numero dei docenti di riferimento (D_r) e quello delle figure specialistiche aggiuntive viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base a questa formula, aumentando la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell'ambito dei docenti di riferimento.

⁶ L'All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 prevede che i docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività laboratoriali (art. 3, comma 2 del D.M. n. 446/2020).

⁷ All. A D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021: con il termine figure specialistiche aggiuntive si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio e laboratoriali.

Per il computo del “*numero di studenti*” si fa riferimento:

- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, al valore il più basso tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento e per i corsi che ancora non hanno completato almeno un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nella successiva Tabella 3;
- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito dal Ministero agli atenei⁸;
- per i corsi a numero programmato a livello locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito dall’ateneo⁸.

Esempio di calcolo del requisito aggiuntivo per numerosità studenti (Corso di Laurea)

Numerosità massima della Classe = 230

Numero di iscritti al primo anno = 250

$(250/230 - 1) = 0,086$

$9 \times (1+0,086) = 9,774 = 10$

3. Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti inquadrati nei relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)

1. Per ogni corso di studio di cui è proposta l’attivazione è necessario che gli insegnamenti previsti nel regolamento didattico siano coperti di norma⁹ con docenti dell’Ateneo - ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni fra gli atenei interessati - per un numero di crediti formativi non inferiore ai valori riportati nella successiva *Tabella 2*. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei¹⁰.

2. Per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio. Per le lauree e le lauree magistrali delle professioni sanitarie almeno il 50% degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono affidati a professori e ricercatori di ruolo¹¹. Sono escluse dal calcolo del 50% le attività di tirocinio e le attività formative “Altre”¹².

⁸ All. 2 D.D. 2711 del 22 novembre 2021.

⁹ DD.MM. 16.3.2007, art. 1 comma 9.

¹⁰ DD.MM. 16.3.2007, art. 1 comma 9.

¹¹ Il 50% degli insegnamenti deve intendersi soddisfatto con la presenza di almeno un professore o ricercatore di ruolo nell’insegnamento ovvero nella metà degli insegnamenti (17-18 per le Lauree e 8-9 per le Lauree magistrali).

¹² Art. 2 comma 2, D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”; art. 2 comma 2, D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Delibera n. 3 S.A. del 10 maggio 2010.

Tabella 2 – Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD/GSD ¹³

Corsi di studio	Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo
Lauree	90 CFU
Lauree per le professioni sanitarie	$[180 \text{ CFU} - (\text{CFU tirocinio} + \text{CFU altre})] : 2$
Lauree Magistrali	60 CFU
Lauree Magistrali delle professioni sanitarie	$[120 \text{ CFU} - (\text{CFU tirocinio} + \text{CFU altre})] : 2$
Lauree Magistrali di durata pari a 5 anni	150 CFU
Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia	$(360 \text{ CFU} - \text{CFU tirocinio}) : 2$
Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria	$(360 \text{ CFU} - \text{CFU tirocinio}) : 2$

4. Copertura dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD)/Gruppi Scientifico Disciplinari (GSD)

1. Per la copertura dei settori scientifico disciplinari vale quanto riportato al punto 2.6.

5. Limiti di utilizzo della docenza a contratto

1. Per ogni corso di studio proposto dovrà essere indicata l'eventuale prevista utilizzazione di docenza a contratto, specificando le competenze dei docenti che si intendono impegnare.
2. La percentuale di copertura per contratto degli insegnamenti attivati nelle attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative dovrà comunque non eccedere il 25% del totale dei relativi CFU.
3. Per le classi dei corsi di studio per le professioni sanitarie si applica la specifica normativa nazionale.
4. I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati come di riferimento entro il limite massimo di cui al punto 2.4.

6. Numerosità di riferimento studenti per l'attivazione¹⁴ e la disattivazione dei corsi di studio

1. Nella definizione dell'offerta formativa e della docenza minima necessaria i Dipartimenti devono tener conto della numerosità standard di riferimento prevista per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuata dal D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 (*Tabella 3*). È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime indicate nella *Tabella 3*.

¹³ La presente tabella, rappresenta i requisiti richiesti per i soli CdS attivati ai sensi dei DDMM 16 marzo 2007, DM 8 gennaio 2009, DI 19 febbraio 2009. I DDMM 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023, di revisione delle classi di laurea e di laurea magistrale non contengono più questa previsione.

¹⁴ D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio sarà comunque garantita agli studenti iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinata la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Tabella 3 - Numerosità di riferimento e massima di studenti iscritti al primo anno suddivisa per aree

Tipologia di corsi di studio	Area A Medico sanitaria	Area B Scientifico-tecnologica	Area C Umanistico-sociale
Laurea	N. Rif. 50 N. Max 75	B1- B2 N. Rif. 75 N. Max B1: 100 B2: 180	C1-C2 N. Rif. 100 N. Max C1: 200 C2: 250
Laurea a orientamento professionale	N. Rif. 75 N. Max 100		
Laurea magistrale	N. Rif. 50 N. Max 50	B1-B2 N. Rif. 65 N. Max B1: 65 B2: 80	N. Rif. 80 N. Max 100
Laurea magistrale ciclo unico	N. Rif. 50 N. Max 60	N. Rif. 75 N. Max 100	N. Rif. 100 N. Max 230

7. Struttura dei corsi di insegnamento

1. Nel regolamento didattico del corso di studio viene riportato l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività formative a ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero intero di crediti formativi.

In ciascun corso di studio è previsto in totale un numero di esami di profitto non superiore a: 20 per le lauree, 12 per le lauree magistrali, 30 per le lauree magistrali a ciclo unico quinquennali, 36 per le lauree magistrali a ciclo unico esennali¹⁵, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva dell'esame di profitto dello studente.

Ai fini del conteggio vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti attivate dall'Ateneo. Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, gli esami o valutazioni finali relativi a tali insegnamenti sono conteggiati pari a 1¹⁶.

¹⁵ DDMM 19 dicembre 2023, nn.1648 e 1649; DM 6 giugno 2023, n. 96; FAQ OFF MUR 9 febbraio 2024, n. 1.

¹⁶ D.M. 26 luglio 2007, n. 386.

8. Conoscenza minima obbligatoria della lingua inglese per i laureati di I e di II livello

1. Gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio dovranno esplicitamente indicare i livelli di competenze linguistiche che i laureati dovranno acquisire al termine del percorso di studi secondo quanto stabilito dal quadro comune di riferimento per le lingue del Consiglio di Europa.

2. I laureati di primo livello dovranno comunque acquisire una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1. Il conseguimento del livello B1 nella lingua inglese dovrà essere verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo e comporterà il riconoscimento di 3 CFU.

3. I laureati di secondo livello dovranno comunque acquisire la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 in almeno una delle quattro competenze (espressione scritta; espressione orale; comprensione alla lettura; comprensione all'ascolto), con riferimento anche al lessico specialistico. Per l'insegnamento del lessico specialistico i Dipartimenti potranno provvedere ad organizzare appositi corsi integrativi a quelli svolti dal Centro Linguistico di Ateneo. Il conseguimento del livello B2 nelle competenze richieste per la lingua inglese sarà comunque verificato anche mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiranno il numero di CFU attribuiti all'apprendimento della lingua inglese in misura coerente con le competenze richieste e, in ogni caso, in misura non inferiore a 3.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dovranno attribuire all'apprendimento della lingua inglese un numero complessivo di CFU coerente con le competenze richieste in uscita e, in ogni caso, non inferiore a 6.

9. Crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse

1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovrà essere esplicitamente indicato il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potrà comunque essere superiore a 12 CFU complessivamente tra corsi di I e di II livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente¹⁷.

2. Il riconoscimento dovrà essere limitato ad attività post-secondarie che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, e sarà condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio da parte delle strutture didattiche competenti.

3. Non potranno essere riconosciuti crediti formativi per conoscenze acquisite nell'ambito di attività di orientamento svolte dai Dipartimenti e destinate agli studenti delle scuole secondarie, essendo tali attività finalizzate al consolidamento delle competenze all'ingresso.

10. Riconoscimento di CFU per gli studenti in trasferimento

1. Per favorire una maggiore ed effettiva mobilità degli studenti, le strutture didattiche sono invitate a prevedere criteri che consentano il riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente superiore al

¹⁷ L. 240/2010 art. 14 comma 1.

minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando il trasferimento sia effettuato fra corsi di studio appartenenti alla medesima classe e quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari¹⁸.

2. Ai fini del riconoscimento si dovrà tener conto non tanto della puntuale corrispondenza dei contenuti delle attività formative quanto della loro equipollenza e della coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio ed eventualmente anche della effettiva preparazione dello studente accertata mediante colloqui individuali.

3. Per gli studenti provenienti dall'estero, il riconoscimento dei CFU deve tener conto dell'acquisizione di competenze e conoscenze che sostituiscono e non equivalgono ai corrispondenti CFU dell'università di provenienza.

11. Obiettivi e crediti formativi della prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale

1. Alla prova finale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale deve essere riconosciuto il ruolo di importante di occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio dello studente. I CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della stessa e della relativa attività formativa personale devono essere chiaramente indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.

2. Alla prova finale della laurea devono essere attribuiti almeno 3 CFU. Il punteggio di merito della prova finale dei corsi di laurea deve tener conto in misura prevalente della qualità dell'intero percorso di studi svolto dallo studente¹⁹.

3. La prova finale dei corsi di laurea magistrale consiste sempre nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Essa deve verificare che il laureato magistrale abbia acquisito una conoscenza avanzata nel proprio campo di studi, che gli consenta di elaborare e/o di applicare idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole; che abbia la capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi relativi a tematiche innovative del proprio campo di studi, inserite in un contesto interdisciplinare; che abbia la capacità di esporre con chiarezza e di argomentare efficacemente in forma scritta e orale²⁰. Alla prova finale della laurea magistrale devono essere attribuiti almeno 12 CFU.

¹⁸ DD.MM. 16 marzo 2007, art. 3, commi 8 e 9: "...nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato fra corsi di laurea/laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati". Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera a): "Per favorire una maggiore e più effettiva mobilità degli studenti ... *omissis*... si individuano come azioni da attuare: a) l'adozione anche sulla base di accordi tra università di modalità di riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente e notevolmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari".

¹⁹ Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il primo ciclo, CUN 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 3, cpv. i: "Dovrebbe comunque risultare condivisa la prassi che le commissioni preposte alle prove finali esprimano valutazioni riferite all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza fra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale".

²⁰ Descrittori dei titoli di studio ("descrittori di Dublino") per il secondo ciclo, CUN 14 novembre 2007, Allegato A. Cfr. anche D.M. 386/2007, par. 3, cpv. i: "Per la laurea magistrale i CFU da attribuire [alla prova finale] dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore."

4. Il punteggio di merito, inteso come incremento rispetto alla media ponderata dei voti ottenuti negli esami di profitto, deve tener conto in misura prevalente della qualità del lavoro svolto e del percorso di studi e deve essere proporzionato ai CFU attribuiti alla prova finale. Si raccomanda di garantire un'adeguata valutazione in uscita della qualità degli studenti, attribuendo fino ad un massimo di 5 punti per i corsi di laurea, fino ad un massimo di 8 punti per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. I punti aggiuntivi premiali possono essere attribuiti primariamente in quegli ambiti che portano ad un miglioramento della performance del CdS e dell'Ateneo (internazionalizzazione e velocizzazione delle carriere) e comunque si raccomanda fino a un massimo di 3 punti.

5. Sono fatte salve le specificità dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie²¹ e dei corsi di laurea e laurea magistrale abilitanti²².

12. Attività di ricerca a supporto dei corsi di laurea magistrale

1. L'Ateneo incoraggia la previsione nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di curricula specificamente dedicati alla formazione per la ricerca o per le alte professioni che includano competenze particolarmente avanzate o abilità di ricerca, quando siano presenti nell'Ateneo dottorati attivi nella stessa area o esistano specifiche convenzioni con dottorati di altri Atenei italiani o esteri.

13. Limiti alla mutuazione nei corsi di laurea magistrale di attività formative previste nei corsi di laurea

1. Al fine di assicurare una qualità della didattica coerente con gli obiettivi di formazione avanzata propri dei corsi di laurea magistrale, nei relativi regolamenti didattici devono essere evitate le mutuazioni di insegnamenti e di altre attività formative attivate per i corsi di laurea. Tuttavia, al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, è fatta eccezione per insegnamenti e attività formative appartenenti a SSD/GSD di aree disciplinari diverse per i quali nel corso di laurea magistrale siano richieste conoscenze di base analoghe a quelle richieste dal corso di laurea da cui si mutua l'insegnamento. In tutti questi casi, la proposta di mutuazione, adeguatamente motivata e corredata dal parere favorevole del Dipartimento di riferimento del corso di laurea da cui si mutua l'insegnamento, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

14. Flessibilità dell'offerta formativa

1. La normativa consente l'inserimento negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti di ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe.

Questo è possibile al momento dell'istituzione di un nuovo corso di studio o con la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già accreditati²³.

Devono in ogni caso essere riservate alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle per le lauree e le lauree magistrali almeno il 40%, (ovvero 72

²¹ DI 19 febbraio 2009 e DM 8 gennaio 2009.

²² DDII 5 luglio 2022, n. 651 e n. 653; DM 10 ottobre 2022, n. 1147

²³ D.M. 6 giugno 2023, n. 96.

CFU per le lauree) o il 30% (ovvero 36 CFU per le lauree magistrali) dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Sono escluse da questa possibilità:

- le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie; L-P01, L-P02 e L-P03.
- le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.

2. Per consentire una maggiore flessibilità dei percorsi di studio, gli ordinamenti didattici devono limitarsi a prevedere il numero dei CFU assegnati complessivamente alle attività affini e integrative, che vengono invece definite nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo.

Nelle attività affini o integrative è opportuno prevedere attività formative relative a SSD/GSD non previsti per le attività di base e caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale, per favorire una formazione multi e inter-disciplinare dello studente. Resta ferma la possibilità di inserire settori scientifico disciplinari presenti nelle attività di base e caratterizzanti, se questo consente un miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

Le attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari etc, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio²⁴.

15. Piani di studio individuali e mobilità nazionale

1. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione²⁵.

2. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente²⁶.

3. Nell'ambito delle attività formative volte a promuovere l'acquisizione di competenze trasversali, utili sia dal punto di vista personale che lavorativo, e al fine di favorire la partecipazione degli studenti ai vari organi di gestione (Comitato per la Didattica, Commissione Paritetica Docenti – Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio Studentesco, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Territoriale degli Studenti, Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità di Ateneo) è possibile riconoscere a tale partecipazione fino ad un massimo di 3 CFU nell'ambito delle "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro", ricomprese nella tipologia delle "Ulteriori attività formative²⁷", ove prevista tale tipologia di attività formative. I Comitati per la Didattica dei CdS stabiliscono i criteri con cui attribuire i CFU, in considerazione dell'impegno temporale e della continuità della partecipazione, esplicitando in forma scritta quanto definito. Tale impegno dello

²⁴ D.M. n. 133 del 3 febbraio 2021; nota MUR n. 9612 del 6 aprile 2021.

²⁵ D.M. 6 giugno 2023, n. 96

²⁶ D.M. 6 giugno 2023, n. 96

²⁷ L. 270/2004 art. 10, comma 5, lettera d

studente può essere riconosciuto anche con l'attribuzione di Open Badge, certificazioni digitali che attestano un portfolio di competenze acquisite, riconosciuto da parte di enti e imprese. Non possono essere riconosciuti in tal senso punteggi aggiuntivi in sede di prova finale. Agli studenti iscritti a CdS che non prevedano l'attribuzione di CFU riconducibili a "Ulteriori attività formative", per la partecipazione ai vari organi di gestione possono essere riconosciuti CFU in esubero.

16. Corsi di laurea a orientamento professionale

1. Al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, possono essere istituiti e attivati corsi di laurea a orientamento professionale²⁸ che rilasciano titoli abilitanti²⁹.

Tali corsi possono essere proposti esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, ferma restando la possibilità di utilizzare tecnologie telematiche.

Devono essere caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro.

Tali corsi devono prevedere attività laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, a queste attività non devono essere associati settori scientifico-disciplinari.

Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.

I corsi di Laurea ad orientamento professionale devono prevedere inoltre un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), per un minimo di 48 CFU, da svolgere presso aziende, studi professionali, enti che operano nei settori di riferimento, organizzato mediante convenzioni e collaborazioni tra vari Collegi e Ordini professionali provinciali e nazionali. Il TPV consente allo studente di avere una formazione pratica direttamente erogata da imprese, studi professionali e pubbliche amministrazioni, attraverso lo sviluppo di temi di progetto condivisi, con il costante supporto e supervisione di un tutor accademico e di un tutor aziendale. Il TPV deve garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Al termine del percorso formativo è prevista una prova finale, composta da una Prova Pratica Valutativa (PPV) e dalla presentazione di un elaborato scritto (Tesi), redatto sotto la guida di uno o più relatori.

Il superamento della Prova Finale, con una votazione espressa in centodecimali per l'elaborato di tesi e con il giudizio di idoneità della PPV, abilita all'esercizio della professione degli albi di riferimento.

2. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato sulla disponibilità dei tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

²⁸ D.M. 12 agosto 2020, n. 446 e D.M 14 ottobre 2021, n. 1154.

²⁹ DD.II. 24 maggio 2023 n. 682 n. 683 e n. 684 di attuazione degli att. 2 e 3 della Legge n. 163/2021 e DD.II.24 maggio 2023 n. 685, n. 686 e n. 687 di attuazione dell'art. 6 della Legge n. 163/2021.

1. Conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere indicate le conoscenze richieste per l'accesso. Nei Regolamenti didattici dei CdS devono essere indicate le modalità di verifica delle stesse, nonché le attività propedeutiche e di recupero degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) organizzate dai Dipartimenti.
2. Per l'accesso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello di competenza almeno pari ad A2/2, così come definito dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa.
3. Tenuto conto della decisione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 marzo 2011, può non essere considerato requisito di accesso "obbligatorio" la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2 per i corsi di laurea interateneo e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico interateneo qualora l'Ateneo consorziato non consideri indispensabile tale requisito.
4. Per gli studenti che non risultino in possesso delle competenze nella lingua inglese di cui al precedente punto 2, sono organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo corsi di recupero.
5. L'accesso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua inglese è subordinato alla conoscenza della lingua inglese al livello di competenza B2.
6. L'accesso ai corsi di studio per gli studenti internazionali è subordinato alla conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello B2 per i corsi di studio erogati in lingua italiana.
7. L'accesso ai corsi di studio erogati in lingua inglese è subordinato alla conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B2.
8. I requisiti linguistici vengono verificati secondo le modalità pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale.

2. Requisiti curriculari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione alle lauree magistrali sono definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio con riferimento o alla classe di laurea o a specifiche conoscenze e competenze espresse anche in termini di un numero minimo di crediti formativi che devono essere stati acquisiti in specifici settori disciplinari³⁰, o ad una combinazione di entrambi.
2. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale anche laureati provenienti da classi di laurea diverse da quelle previste fra i requisiti curriculari di cui al comma 1, purché abbiano riportato una votazione di laurea non inferiore a 100/110 e abbiano conseguito crediti formativi in specifici settori disciplinari indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di

³⁰ D.M. 386/2007, par. 1.5, lettera b), in cui si richiede che nel definire i requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello si eviti "che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero programmato".

I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2021/22.

studio in misura non inferiore a 75 CFU complessivi. Per questi laureati sarà obbligatoria la prova di ammissione per la verifica della preparazione personale di cui al successivo punto 3³¹.
3. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale devono essere acquisiti prima dell'iscrizione, non essendo consentita l'ammissione con debiti formativi³². Eventuali carenze di crediti formativi possono essere colmate, su indicazione delle strutture didattiche competenti, anche nel periodo intercorrente tra la laurea di primo livello e la chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale mediante il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti³³.

3. Verifica della adeguatezza della preparazione personale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Ai fini dell'ammissione alle lauree magistrali, la verifica della adeguatezza della preparazione personale avviene mediante prove organizzate dalle competenti strutture didattiche secondo le modalità e i contenuti definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e resi noti tempestivamente nel sito web. Per ogni anno accademico, le prove possono essere organizzate in una o più sessioni, da tenersi con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche.

2. Alle prove potranno partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi agli SSD/GSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione per una specifica laurea magistrale verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti.

4. Esonero dalla verifica della personale preparazione

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 2 comma 2, in seguito a valutazione del Comitato per la Didattica competente, possono essere esonerati dalla prova di ammissione, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione:

- i laureati in possesso dei requisiti curriculari, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110; o che, pur con una votazione di laurea inferiore, abbiano superato con una media ponderata non inferiore a 26/30 gli insegnamenti del loro piano di studi riferiti a specifici SSD/GSD indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio come particolarmente rilevanti ai fini della preparazione richiesta per l'ammissione alla laurea magistrale. Tali SSD/GSD possono essere tutti o una parte di quelli previsti come requisiti

³¹D.M. n. 386/2007, par. 3, lettera e): "Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione."

³² D.M. 16 marzo 2007, art. 6, comma 1.

³³ D.M. 16 marzo 2007, art. 6, comma 1: "i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2"; D.M. 386/2007, par. 3, lettera e): "Va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. Se vi sono carenze, di norma esse dovrebbero essere colmate in precedenza: è possibile che questo avvenga durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello.....Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie".

curricolari, e devono corrispondere ad un numero di CFU adeguato a valutare la preparazione personale dello studente, di norma non inferiore a 40 CFU;

- i laureandi che pur avendo titolo a partecipare alla prova stessa, abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi negli SSD/GSD definiti come indicato nel precedente comma 1. In assenza di tale condizione, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto se la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a quella prevista per l'esonero dalla prova.

2. Le deroghe all'obbligo della prova di valutazione ai fini della verifica della preparazione personale devono essere espressamente previste nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, che possono comunque richiedere per l'esonero limiti superiori a quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2, per quanto concerne sia il voto di laurea sia la media ponderata da acquisire su specifici SSD/GSD, sia il numero di CFU sui quali tale votazione media debba essere conseguita.

5. Termini per l'esame dei requisiti curricolari, per le prove di ammissione e per l'iscrizione alle lauree magistrali

1. I termini previsti per la valutazione dei requisiti curricolari devono essere fissati con congruo anticipo rispetto alla/e data/e delle prove di ammissione. I regolamenti didattici dei corsi di studio potranno indicare i corsi di laurea dell'Ateneo per i quali il possesso dei requisiti curricolari si intende automaticamente verificato con il conseguimento del titolo di studio.

2. Ogni anno accademico, per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale verranno emanati dall'Ateneo specifici avvisi di ammissione, in cui saranno indicate le date, le modalità e i criteri di valutazione delle prove, gli argomenti su cui esse verteranno e gli eventuali testi suggeriti per la preparazione.

3. Il termine di chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo è fissato dal Manifesto annuale degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale³⁴. I Dipartimenti sono invitati a posticipare la data di inizio delle lezioni del primo anno dei corsi di laurea magistrale, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri³⁵.

6. Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. È prevista la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio, presso la stessa o due diverse Università (italiane o estere), Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale. L'obiettivo è quello di favorire l'interdisciplinarietà della formazione. Nel caso di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o laurea magistrale, questi devono appartenere a classi di laurea o laurea magistrale diverse.³⁶

I due corsi di studio si devono differenziare per almeno 2/3 delle attività formative, come nell'esempio sotto riportato. I due corsi di studio non possono essere entrambi a frequenza obbligatoria, solo uno dei due corsi di studio può avere obbligo di frequenza. La disposizione non si applica se la frequenza obbligatoria è limitata alle attività laboratoriali e di tirocinio.

³⁴ D.M. 270/2004, art. 6, comma 2.

³⁵ D.M. 386/2007, par. 3, lettera e): "...la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello, [che] non dovrebbe essere troppo procrastinata dalle Università, garantendo comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica di entrambi i semestri di ciascun anno accademico".

³⁶ D.M. 29 luglio 2022 n. 930; D.M. 22 agosto 2022 n. 933.

La differenziazione di almeno 2/3 delle attività formative è sottoposta alla verifica da parte del Comitato per la Didattica competente, sulla base dei piani di studio. Il Comitato per la Didattica procede alla valutazione considerando i CFU attribuiti ai SSD/GSD e anche, ove ritenuto necessario, gli specifici contenuti di ciascun insegnamento. La differenziazione di 2/3 è da considerarsi sui CFU da ottenere per il conseguimento del titolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei 2/3 è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

Esempio di calcolo del requisito della differenziazione dei 2/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo:

Doppia iscrizione due Corsi di Laurea = 120 CFU

Doppia iscrizione due Corsi di Laurea Magistrale = 80 CFU

2. Allo studente che intende iscriversi ad un secondo corso di studio viene richiesta una autocertificazione, in cui dichiara il possesso dei requisiti per la contemporanea iscrizione. In particolare viene indicato l'altro corso di studio a cui intende iscriversi (o a cui è già iscritto). L'autodichiarazione viene presentata presso entrambe le competenti strutture dei due corsi di studio. L'iscrizione è accettata con riserva fino alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti. Tale procedura rimane in vigore sino al momento dell'implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione.

3. Le attività formative mutate fra i due corsi di studio a cui lo studente è contemporaneamente iscritto prevedono un riconoscimento automatico³⁷.

³⁷ D.M. 29 luglio 2022 n. 930, art. 5.

Capo III. Impegno dei docenti

1. Definizione delle tipologie di attività didattica

1. Ai fini del presente atto di indirizzo, per attività di didattica frontale e attività di didattica integrativa si intendono:

a) Per didattica frontale:

Corsi e moduli curriculari, e ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento, attività di tirocinio, Cooperative Online International Learning, Blended Intensive Programs) svolta nei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione, ivi compresi i Corsi di Sostegno, i Dottorati di Ricerca e i PF60 (percorsi formativi diretti ad acquisire i 60 CFU per l'accesso ai concorsi per docenti della scuola di primo e secondo grado) alle seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione da parte dei Dipartimenti dell'incarico a un docente e definizione del numero di CFU e/o ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento.
- compilazione da parte del docente di un registro delle lezioni.

b) Per didattica integrativa:

Attività di supporto alla didattica quali assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocinio, stage e assistenza per tesi di Laurea e di Dottorato, corsi integrativi di quelli ufficiali, ricevimento studenti, commissioni di accertamento dell'apprendimento, orientamento e tutorato, progetti di recupero per studenti fuori corso e per studenti lavoratori, e tutto quanto non espressamente previsto come didattica frontale. Tali attività sono proposte dai competenti comitati per la didattica.

2. L'attività di didattica frontale è diretta alla copertura dell'obbligo didattico dei professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato senior (RTDB) e Ricercatori Tenure Track (RTT), come quantificato nel successivo punto 3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire incarichi, anche a titolo oneroso, ai professori di I e II fascia dell'Ateneo, i quali abbiano già assolto all'obbligo didattico di cui al punto 3, a Professori di altri Atenei, a ricercatori di ruolo e a ricercatori a tempo determinato, secondo quanto previsto dal successivo punto 4. Le attività didattiche al di fuori dei corsi e dei moduli curriculari possono concorrere a completare l'obbligo didattico solo se in quello specifico SSD/GSD tutte le suddette attività sono già assegnate a professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo determinato Senior (RTDB) e Ricercatori Tenure Track.

3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale è possibile attribuire contratti di insegnamento, gratuiti o a titolo oneroso, solo nel caso in cui i professori di I e II fascia ed i ricercatori RTDB e RTT del SSD /GSD abbiano assolto agli obblighi didattici.

4. Fermo restando quanto previsto al punto 7 del Capo I, nel caso di insegnamenti che prevedono che il docente sia affiancato da esperti (compresenza), nella misura massima del 50% delle ore complessive dell'insegnamento medesimo, le ore di didattica frontale eventualmente svolte da soggetti diversi dal docente titolare dell'insegnamento non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia e dei RTDB e RTT in termini di didattica frontale, fatta eccezione per le attività di COIL e BIP.

Nel caso di codocenza, ossia l'erogazione di un'attività formativa (non in compresenza) da parte di più docenti dell'Ateneo, o anche a contratto, le ore computabili ai fini del carico

didattico sono quelle effettivamente svolte da ciascun docente. Resta ferma l'attribuzione esclusiva della titolarità dell'attività formativa ad un solo docente.

5. Le attività di didattica integrativa non concorrono alla copertura dell'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia e dei RTDB e RTT in termini di didattica frontale, non danno diritto a retribuzione, ma fanno parte dell'obbligo didattico di Professori e ricercatori di ruolo ed a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'attività didattica integrativa sia affidata a esperti esterni di comprovata professionalità, tale attività può essere retribuita nell'ambito delle risorse del Dipartimento.

6. Nel caso di PF60 e Corsi di sostegno, l'attività didattica integrativa può essere attribuita, anche a titolo oneroso, a soggetti non appartenenti all'Ateneo esperti nelle discipline interessate.

2. Ore di didattica frontale per ogni CFU

1. Per i corsi di studio dell'Ateneo, le ore di didattica frontale corrispondenti ad ogni CFU possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, ma comunque devono essere non inferiori a 6 e non superiori a 16. Le ore dedicate alle altre attività formative diverse dalla didattica frontale³⁸ non possono essere superiori a 25 per ogni CFU³⁹, salvo che per l'attività di Tirocinio professionale per le Lauree Magistrali in Farmacia e CTF per le quali sono previste 30 ore per CFU, in base a normativa specifica.

3. Obbligo didattico dei Professori di I e II fascia

1. I Professori a tempo pieno hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 350 ore all'anno, delle quali almeno 120 ore di didattica frontale (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

2. I professori a tempo definito hanno un obbligo didattico complessivo di almeno 250 ore all'anno, delle quali 80 di didattica frontale (ove richieste dal Dipartimento di appartenenza o da altri Dipartimenti per soddisfare l'offerta didattica).

3. Il carico didattico svolto nei Corsi di Dottorato di ricerca e utilizzabile per la copertura dell'obbligo didattico non può essere superiore a 20 ore⁴⁰.

4. I tirocini ~~delle Scuole di Specializzazione~~ possono integrare l'obbligo didattico solo se espressamente attribuiti dal Consiglio di Dipartimento a completamento dell'obbligo medesimo e comunque in misura non superiore al 40%.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 e nelle more dell'emanazione del regolamento ivi previsto, il Pro-Rettore Vicario, i Presidenti delle Strutture di Raccordo, i Direttori di Dipartimento, i Delegati alla Didattica, Ricerca, Relazioni internazionali, Trasferimento tecnologico, il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente del Nucleo di valutazione, il Presidente del PQA, i Consiglieri CUN, i componenti delle Commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale, il Presidente del Comitato di gestione del Campus di Arezzo e i componenti dei Gruppi Esperti Valutatori (GEV) possono chiedere al Rettore l'esonero dall'attività didattica per un massimo di 40 ore, secondo le procedure previste dall'art. 11 comma 4 dello Statuto (massimo 20 per i Presidenti delle strutture di raccordo).

³⁸ V. art. 1 lett. a).

³⁹ D.M. 270/2004, Art. 5, comma 1.

⁴⁰ Regolamento Didattico di Ateneo: "Nell'assegnazione dei compiti didattici differenziati da parte dei Dipartimenti, l'attività svolta nei corsi di Specializzazione e nei Dottorati di ricerca non potrà essere superiore al 40%", Art. 37 c. 2.

Una volta accordato l'esonero, la riduzione del carico didattico vale per l'intera durata dell'incarico di responsabilità gestionale o di ricerca, fatta salva l'eventuale espressa rinuncia da parte dell'interessato. Il relativo carico didattico non può comunque essere inferiore a 80 ore.

6. L'obbligo didattico è ridotto al 50% nei casi di congedo semestrale.

7. Ai fini del computo del carico didattico obbligatorio, ciascuna ora di insegnamento può essere ponderata, se richiesto, pari a 1,5 ore nei seguenti casi:

a) nei corsi di studio interateneo di dimensione regionale o interregionale ai fini della loro promozione;

b) negli insegnamenti tenuti in lingua inglese, ai fini della promozione della dimensione internazionale della formazione;

c) negli insegnamenti tenuti presso gli istituti penitenziari, in considerazione dell'adesione dell'Ateneo all'accordo esecutivo "Polo Universitario Penitenziario della Toscana".

In ogni caso, il docente non può comunque avere un carico didattico inferiore a 90 ore effettive per i docenti a tempo pieno e a 60 ore effettive per i docenti a tempo definito.

8. Fermo restando quanto previsto dal punto 3 Capo I, ogni docente è tenuto a svolgere il proprio carico didattico obbligatorio nel proprio SSD/GSD o nel macrosettore, e nel Dipartimento di afferenza, ovvero in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta, sentito il docente stesso e previo nulla osta del Direttore del Dipartimento di appartenenza. Il docente può svolgere il proprio carico didattico in altri SSD/GSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza da parte del Consiglio di Dipartimento di riferimento, acquisito il parere favorevole del docente.

9. Il professore che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un carico didattico eccedente il carico obbligatorio, è tenuto a svolgere l'attività didattica salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

4. Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere compiti di didattica integrativa definiti dai Dipartimenti di afferenza, ovvero, con il loro consenso, in altri Dipartimenti che ne facciano richiesta e stabiliti in non oltre 350 ore/anno per i ricercatori a tempo pieno, e non oltre 200 ore/anno per i ricercatori a tempo definito⁴¹.

2. Nel rispetto dei predetti limiti, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 e figure a essi equiparati possono essere affidati, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, corsi o moduli curriculari comprendenti attività di didattica frontale. In tal caso, per l'intero anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli, ad essi viene riconosciuto il titolo di professore Aggregato.⁴² Nessun incarico di insegnamento può essere attribuito ai ricercatori nei SSD/GSD nei quali tutti i Professori di I e II fascia, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero, salvo i casi previsti al precedente punto 3. In ciascun SSD/GSD il carico didattico dei ricercatori non può eccedere quello dei professori, salvo deroga del Senato, previo consenso del ricercatore interessato e motivata richiesta del Dipartimento.

⁴¹ L. 240/2010, art. 6, c. 3.

⁴² L. 240/2010, art. 6, c. 4.

3. Le attività di didattica frontale attribuite ai ricercatori a tempo indeterminato sono retribuite ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 240/2010, e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo⁴³.

4. Nelle more della modifica al regolamento dei Ricercatori a Tempo Determinato, reclutati in base all'art. 24 della Legge 240/2010 (testo in vigore fino al 29/06/2022), e nelle more dell'adozione del Regolamento per la disciplina dei nuovi Ricercatori a Tempo Determinato Tenure Track (RTT), reclutati in base al nuovo art. 24 della Legge 240/2010 introdotto dal D.L. 30/04/2022 n. 36 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, ai medesimi viene assegnata la seguente attività didattica:

-a) ricercatore a tempo determinato junior⁴⁴ (RTDA). L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito del predetto impegno didattico, il ricercatore a tempo determinato junior può svolgere attività di didattica frontale per un massimo di 60 ore per anno accademico, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione, salvo richieste specifiche da portare in approvazione al Senato accademico. Nel caso in cui il contratto del ricercatore sia finanziato con fondi esterni, la suddetta attività didattica frontale può essere svolta soltanto se prevista nell'accordo con l'ente finanziatore.

-b) ricercatore a tempo determinato senior⁴⁵ (RTDB).

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito, In entrambi casi comprendente almeno 60 ore didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

-c) ricercatore a tempo determinato a Tempo Determinato Tenure Track (RTT). L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è il medesimo previsto dalla precedente lettera b.

5. I Ricercatori che hanno prestato il consenso a svolgere attività didattica frontale, alle condizioni di cui al successivo punto 8 comma 6, sono obbligati a svolgere le attività didattiche attribuite, salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

5. Corsi di insegnamento attribuiti a titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere, previo nulla osta del responsabile scientifico, una limitata attività di didattica frontale, attraverso le modalità previste per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso⁴⁶. Complessivamente, nell'anno accademico, il carico didattico attribuito a un assegnista non può superare le 60 ore, e deve essere retribuito.

6. Attività didattica consentita ai dottorandi, agli specializzandi, ai titolari di borse di studio e di assegni di ricerca

1. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di studio destinate a giovani in formazione non potranno essere affidati contratti di insegnamento.

⁴³ Regolamento per la retribuzione aggiuntiva ai sensi della L. 240/10 art. 6, comma 4.

⁴⁴ L. 240/2010.

⁴⁵ L. 240/2010.

⁴⁶ L. 240/2010.

2. Ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di studio destinate a giovani in formazione e ai titolari di assegni di ricerca potrà essere affidata, solo se ritenuto funzionale al progetto formativo in cui sono impegnati, attività di supporto e di collaborazione alla didattica, sempre sotto la guida dei docenti responsabili degli insegnamenti ufficiali. Il loro impegno didattico dovrà risultare adeguato a favorire la crescita scientifica senza limitarne le attività di ricerca.

7. Attività didattica del Personale Tecnico-Amministrativo

1. Il personale Tecnico-Amministrativo dipendente dell'Ateneo può, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, svolgere attività didattica previa espressa autorizzazione e purché l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio.

8. Modalità di affidamento di insegnamenti e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica

1. Ogni insegnamento o modulo curriculare può essere affidato a un solo docente. L'affidamento dei corsi di insegnamento è di competenza del Dipartimento titolare del Corso di studio o, in caso di contitolarità, del Dipartimento di Riferimento (DdR), sentiti i Dipartimenti contitolari.

2. In sede di programmazione didattica, a copertura degli obblighi minimi di didattica frontale previsti nei Corsi di Studio, nei PF60, nei Corsi di sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante accordi o convenzioni, i Dipartimenti prevedono prioritariamente l'affidamento di corsi di insegnamento ai Professori di I e II fascia e ai RTDB e RTT a essi afferenti, appartenenti al SSD/GSD dell'attività didattica o, in subordine, afferenti a SSD/GSD affine o, in subordine, afferenti ad altro SSD/GSD, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare del relativo insegnamento e dopo verifica che non esistano in Ateneo disponibilità di docenza dello specifico SSD/GSD.

3. Sugli insegnamenti dei SSD/GSD in cui docenti di ruolo afferiscono al DdR o ai Dipartimenti contitolari, questi hanno la priorità nell'attribuzione dei compiti didattici rispetto ai docenti di Dipartimenti non contitolari.

4. Nel caso di CdS in contitolarità, ciascuno dei Dipartimenti contitolari delibera in merito all'attribuzione degli incarichi d'insegnamento ai docenti ad esso afferenti. Per i SSD/GSD i cui docenti di ruolo afferiscono a Dipartimenti contitolari, l'assegnazione degli incarichi deve avvenire di concerto fra tutti i Dipartimenti interessati. Le relative delibere sono trasmesse dai Dipartimenti contitolari al DdR, che ne cura il coordinamento e la trasmissione ai competenti Uffici dell'Ateneo.

5. Nel caso in cui si renda necessario ricorrere a docenti di altri Dipartimenti, i Direttori pubblicano sul sito del Dipartimento l'elenco degli insegnamenti da coprire o, in alternativa, inviano la richiesta per verificare la disponibilità a ricoprire l'incarico di insegnamento a tutti i docenti dello specifico SSD/GSD. I docenti interessati presentano le loro disponibilità al Direttore del Dipartimento richiedente e la richiesta di nulla-osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza. L'assegnazione dell'incarico di insegnamento è subordinata al nulla osta del Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente.

6. Nel caso di affidamento di incarichi a Ricercatori di ruolo, essi devono prevedere l'esplicito consenso scritto dell'affidatario. Tali incarichi saranno retribuiti secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo⁴⁷.

7. Per la copertura di incarichi di insegnamento possono essere stipulati contratti a titolo oneroso o gratuito ai sensi di quanto previsto dalla L. 240/2010, art. 23 e secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di Ateneo. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nei PF60 e nei Corsi di Sostegno, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, compresi i Dottorati aventi sede amministrativa presso altro ateneo ai quali l'Università di Siena partecipa mediante accordi o convenzioni, nessun contratto di insegnamento, salvo i casi previsti al precedente punto 3, può essere attribuito nei SSD/GSD dove tutti i Professori di I e II fascia dell'Ateneo non abbiano coperto il proprio obbligo didattico per intero.

8. Nel caso di CdS in contitolarità, per gli insegnamenti che devono essere coperti da personale esterno all'Università di Siena mediante contratti di cui all'art. 23, comma 1 della L. 240/10, ciascun Dipartimento contitolare di un CdS è responsabile della proposta di stipula da inviare al Rettore per i SSD/GSD in esso presenti in maniera esclusiva. Per i SSD/GSD presenti in due o più Dipartimenti contitolari di un CdS, o per i SSD/GSD non presenti in alcuno dei dipartimenti contitolari, la procedura di proposta di stipula dei suddetti contratti spetta al DdR. Tutte le proposte di stipula dei suddetti contratti devono comunque essere inviate al DdR che verifica il rispetto dei requisiti di legge e ne cura l'invio al Senato Accademico. Per gli insegnamenti che devono essere coperti mediante contratti di cui all'art. 23, comma 2 della L. 240/10, il DdR delibera la proposta di bando e nomina la commissione di selezione, di concerto con i Dipartimenti contitolari.

9. Al termine della Programmazione didattica, ogni Direttore di Dipartimento è tenuto a comunicare al Senato Accademico i nominativi dei Professori di I e II fascia (compreso quello del Direttore stesso) cui non sia stato possibile attribuire un carico di didattica frontale di 120 ore per i Professori a tempo pieno, e di 80 ore per i Professori a tempo definito, per mancanza di insegnamenti nel rispettivo SSD/GSD o in SSD/GSD affini o per parziale esonero dall'attività didattica, previsto dalla normativa generale e/o interna.

9. Altri obblighi dei docenti

1. I docenti hanno l'obbligo di svolgere personalmente l'attività didattica loro assegnata e di dedicare al proprio corso o modulo curriculare le ore previste dalla programmazione didattica. La sede di svolgimento delle lezioni frontali è la struttura di riferimento del corso di studio, salvo diversa indicazione del Comitato per la Didattica.

2. Il docente, come previsto dal Regolamento didattico di ateneo, può, per motivate ragioni, essere sostituito da un altro docente dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica frontale, entro il limite massimo del 20% delle ore complessive, fermo restando il dovere di svolgere in prima persona l'attività di didattica frontale dovuta.

3. Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale il docente può avvalersi del contributo di esperti, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo della compresenza in aula del docente responsabile dell'insegnamento. Qualora le lezioni effettuate con il contributo di esperti superino il 25% delle ore complessive, occorre l'autorizzazione del Comitato per la didattica.

⁴⁷ L. 240/2010, art. 6 c. 4.

4. Il docente è tenuto a predisporre e pubblicare sul sito dell'Ateneo il Curriculum Vitae in lingua italiana e inglese.
5. Il docente è tenuto ad inserire (in Syllabus, U-Gov didattica) il programma del corso, in lingua italiana e inglese, prima dell'inizio dell'anno accademico di erogazione del corso e non sarà possibile colmare una eventuale carenza nella compilazione successivamente al periodo di chiusura del Syllabus.
6. Il docente è tenuto a stabilire con congruo anticipo il calendario degli esami di profitto, possibilmente all'inizio del semestre di lezioni al fine di consentire una organizzazione coerente con gli obiettivi dello studio da parte degli studenti, nel rispetto del numero minimo di esami previsto dal calendario didattico.
7. Il docente è tenuto ad utilizzare la firma digitale per la registrazione degli esami e la compilazione del Registro delle lezioni.
8. I professori sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti⁴⁸ fatte salve le specificità dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e fatta eccezione per le altre attività didattiche come definite nel punto 1 del Capo III del presente Atto. Eventuali deroghe dovranno essere richieste al competente Comitato per la didattica. I Dipartimenti sono tenuti a monitorare le deroghe concesse. Il monitoraggio sarà oggetto di valutazione periodica da parte del Senato Accademico.
9. Il docente è tenuto a stimolare la partecipazione attiva al processo di rilevazione dell'opinione degli studenti.

10. Attività di formazione e aggiornamento dei docenti

1. I docenti sono invitati a partecipare alle attività di formazione sugli strumenti didattici innovativi organizzate dall'Ateneo e/o da altri enti certificati. In particolar modo è consigliata la partecipazione ad almeno un corso di formazione/aggiornamento all'anno. Tale attività potrà essere riconosciuta con il rilascio di specifici Open Badge.

11. Numerosità minima degli iscritti per l'attivazione degli insegnamenti

1. Per gli insegnamenti proposti come alternativi nell'ambito di un elenco predefinito, dovrà essere precisato nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio che essi saranno attivati a condizione che nell'anno accademico precedente siano stati scelti nei piani di studio presentati dagli studenti da un numero minimo di iscritti che non potrà essere fissato in misura inferiore al numero minimo previsto per la valutazione. Nel computo del numero degli iscritti agli insegnamenti dovranno essere considerati anche gli studenti Erasmus.
2. Qualora tutti gli insegnamenti dell'elenco predefinito abbiano registrato nell'anno accademico precedente un numero di iscritti inferiore al limite, sarà attivato quello che abbia avuto il maggior numero di iscritti.
3. Nel caso in cui la struttura didattica competente individui caratteri di particolare interesse, un corso con un numero di iscritti inferiore al minimo potrà comunque essere attivato mediante affidamento gratuito ad un docente, se questi è disponibile e copre il suo carico didattico obbligatorio con altri corsi.
4. Nel caso in cui un insegnamento abbia un numero di studenti frequentanti inferiore a 3, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente Comitato per la Didattica. A seguito di tale comunicazione, il Comitato per la Didattica dovrà formulare proposte al Dipartimento in merito sia alla opportunità di disattivare l'insegnamento sia alle eventuali

⁴⁸ L. 18 marzo 1958, n.311 art.6.

modalità di copertura dell'obbligo didattico del docente, qualora l'insegnamento non possa essere svolto.

12. Disposizioni generali

1. L'affidamento di incarichi e la stipula di contratti a titolo oneroso può essere disposta solo nei limiti della somma a tal fine assegnata a ciascun Dipartimento dal C.d.A. dell'Ateneo per l'a.a. 2024/2025.
2. La programmazione didattica per l'a.a. 2024/2025, ivi comprese le attribuzioni degli insegnamenti per affidamento o per contratto, deve concludersi entro luglio 2024.
3. Entro la fine di ciascun anno accademico, il Senato analizza il piano complessivo di attribuzione degli incarichi e di copertura degli insegnamenti.